

“ I contributi consentiti dai comuni e dalle provincie, ai quali è estesa l'estensione delle imposte stabilita dall'articolo 2. ”

La Commissione, tenendo conto delle obiezioni che furono sollevate e delle proposte che furono fatte ieri, propone oggi la seguente nuova compilazione dell'articolo 3°.

“ Apparterrà inoltre alle Università ed Istituti d'istruzione superiore:

1° a) l'uso dei palazzi ed altri fabbricati demaniali, nei quali hanno attualmente sede le biblioteche, i musei, i gabinetti e tutti gli stabilimenti scientifici annessi alle Università o Istituti d'istruzione superiore;

b) l'uso degli orti botanici con tutte le loro dipendenze.

2° La proprietà:

a) della mobilia dei gabinetti di tutti gli stabilimenti scientifici esistenti presso ciascuna Università od Istituto;

b) del mobilio di tutto il materiale scientifico che attualmente si trova nei locali sopraccennati;

c) di tutti gli altri beni mobili ed immobili dei quali le Università ed Istituti sono ora in possesso. ”

Bonghi. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bonghi.

Bonghi. Se ho inteso bene la nuova compilazione che la Commissione presenta dell'art. 3, parmi che essa distingua nel paragrafo primo e secondo fra il contenente e il contenuto.

Gli edifizii nei quali oggi hanno sede le Università, le biblioteche, i musei, i gabinetti, non apparterrebbero che rispetto all'uso soltanto... (*Conversazioni animate.*)

Quando saranno acquetati un poco, allora parlerò.

Presidente. Prego di far silenzio.

Bonghi. Ora dunque ripiglio. Se io ho inteso bene l'articolo come è stato letto dal presidente, si fa questa differenza nel paragrafo primo e secondo. È accordato nel paragrafo 1° l'uso alle Università degli edifizii demaniali nei quali risiedono le biblioteche, i musei, i gabinetti ecc.; invece a queste stesse Università è accordata la proprietà di coteste biblioteche, musei e gabinetti, cioè a dire tutto quello che questi edifizii contengono; cosicchè rispetto all'edificio hanno l'uso, rispetto al contenuto degli edifizii hanno la proprietà.

Ora conviene avvertire quanto ai musei, che ve ne sono di ogni sorta, alcuni addetti alle Univer-

sità, altri no. I musei non addetti alle Università servono all'insegnamento dell'archeologia come quelli addetti alle Università.

Se voi abbandonate alle Università la proprietà dei musei a quelle addetti, mentre non abbandonate loro la proprietà dei musei non annessi alle Università stesse, voi impedito qualunque compiuto ordinamento di tutta quanta la nostra suppellettile dei musei. Dappoichè questi tali corpi, dei quali uno resta autonomo e l'altro non si sa se è autonomo o no, non potranno più essere armonizzati come pur potevano quando erano tutti del pari soggetti al ministro dell'istruzione pubblica. Così riguardo alle nostre biblioteche, esse esigono un grandissimo rinnovamento dello stesso edificio nel quale stanno. Tutte le nostre biblioteche sono soprattutto impedito dallo estendersi per la natura degli edifici in cui si trovano. Una volta che l'edificio appartiene all'Università, e la biblioteca appartiene al demanio, a chi spetterà la spesa dell'adattamento dell'ufficio, in maniera che i libri che via via crescono, ci stiano dentro? Voi create delle difficoltà amministrative continue tra le Università, lo Stato e altri Istituti, che risiedono nell'Università stessa.

Io capisco tutt' al più la vostra disposizione rispetto ai gabinetti degli stabilimenti scientifici, rispetto al materiale che naturalmente va connesso colle Università. Ma non è possibile ammettere un identico provvedimento anche per le biblioteche che da poco sono state unite nel bilancio colle Università.

Il che per i musei non è accaduto. In assai minor numero sono i musei annessi alle Università di quello che siano le biblioteche.

Roma, per esempio, non ha nessun museo archeologico annesso all'Università; mentre ne ha uno Bologna.

A me pare che, colla disposizione che ci è presentata, spogliate lo Stato d'un diritto importantissimo che ora ha. Io spero che l'ultimo articolo del ministro dell'istruzione pubblica sarà concepito in questa maniera, che sia abolito il Consiglio superiore ed il ministero stesso dell'istruzione pubblica. (*ilarità*) Così avremo di certo guadagnato qualche cosa.

Ecco, o signori, le obiezioni, che mi vengono alla prima. E poi non posso tacerne un'altra. Sta bene: voi dite che solo degli edifici demaniali è concesso l'uso alle Università, ma vi sono edifici, che appartengono alle Università per antica loro proprietà, e dei quali spero che l'articolo 1° non intenda discorrere. Ora da ciò nasceranno altre questioni, se non determinate bene